

## **NOTA – Modello Organizzativo Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 e l’applicazione del Modello in Sigla Srl.**

### **Il modello in Sigla**

Nel corso del 2005 Sigla Srl ha provveduto alla costituzione dell’Organismo di Vigilanza, ne è conseguita la stesura e l’adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, a norma dell’ex Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001, tali documenti sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2005.

A causa della continua evoluzione normativa nel corso del 2008 si è provveduto ad un primo aggiornamento del modello con conseguente approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2008.

Alla fine dell’anno 2011, a seguito della fiorente produzione normativa intercorsa nel biennio 2010/2011 in termini di nuove tipologie di reati, è iniziato un ulteriore processo di revisione del modello, sia per quanto concerne la parte sua generale che la parte speciale. Tale revisione ha consentito l’approfondimento delle specifiche normative dei nuovi reati trattati e la valutazione e applicazione degli stessi alla realtà di Sigla. In data 25 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova stesura del Modello Organizzativo e del Codice Etico, entrati poi in vigore da febbraio 2012.

In data 28 luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ulteriore aggiornamento dei documenti sempre al fine di allinearli alla normativa vigente in materia.

In data 19 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova versione comprensiva dell’inserimento esplicito ai reati previsti dall’art. 24bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* al fine di sensibilizzare i destinatari del Modello, ovvero dipendenti, partner e intermediari del credito<sup>1</sup> della società, ad un uso lecito e conforme alla normativa vigente dei dati informatici e database, inoltre l’aggiornamento ha introdotto una specifica su come i reati verso la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. 231/2001 siano specificatamente applicabili alla società.

In data 28 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un ulteriore aggiornamento dei documenti.

### **Finalità del modello**

Il Modello predisposto da SIGLA si fonda sull’implementazione di un sistema di procedure organizzative, operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le aree/i processi di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l’impatto economico, lo verificano e lo documentano;
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

---

<sup>1</sup> Con il termine “intermediario del credito” si intende l’agente in attività finanziaria, l’intermediario finanziario o il mediatore creditizio di cui Sigla si avvale per l’offerta dei prodotti di Cessione del Quinto/Delegazione di pagamento. Il termine si estende ed include anche tutti i dipendenti e collaboratori a loro volta eventualmente sottoposti agli agenti, mediatori e intermediari finanziari Sigla.

i. un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;

ii. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

iii. un insieme di strutture organizzative coerenti tese ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;

c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

d) attribuiscono ad un Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull’efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza di quest’ultimo rispetto agli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

i. prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illegali;

ii. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIGLA, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di SIGLA;

iii. ribadire che SIGLA non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui SIGLA intende attenersi.

*Misure nei confronti degli Intermediari del Credito, Consulenti e Partner:*

Ogni violazione da parte degli Intermediari del Credito, Consulenti o Partner delle Regole di Comportamento di cui al presente Modello o di commissione di reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che prevedranno in tal caso la risoluzione per fatto e colpa dell’interessato, salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

### **Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello e di accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, da parte delle funzioni aziendali:

- Le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle stesse, per dare attuazione ai modelli dalle quali emergono criticità;
- Le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/01;
- Le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/01 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);

- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs 231/01;
- Le notizie, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- I prospetti riepilogativi degli appalti più rilevanti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- Le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- Gli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- Le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- I mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- Le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società.

E' stato creato un canale di comunicazione dedicato tale da agevolare il processo di comunicazione da parte dei dipendenti, intermediari del credito, collaboratori, fornitori, (stakeholder) che vengono in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con il modello.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il modello predisposto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di tutelare i referenti dell'Organismo di Vigilanza si è costituita una casella di posta elettronica che garantirà l'anonimato della segnalazione.

[odv@siglafinanziamenti.it](mailto:odv@siglafinanziamenti.it)

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

## **I reati individuati dal modello**

### ***Regole Generali: il Sistema delle regole***

Nell'ambito dei reati individuati, tutte le Operazioni Sensibili connesse ai reati stessi, devono essere svolte dai diversi soggetti coinvolti nel rispetto:

- Delle leggi italiane ed europee vigenti;
- Delle norme del Codice Etico;
- Dei principi generali ed alle politiche strategiche della Società contenute nella documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di SIGLA, ed il sistema di controllo della gestione;
- Delle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

A tale proposito la Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati sulla delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri, descrizione delle linee di riporto e che consentano la diffusione delle informazioni all'interno della Società stessa.

In tale contesto, le procedure interne devono caratterizzarsi dai seguenti elementi:

- Individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto promotore (impulso decisionale), del soggetto esecutore e formalizzatore, e del soggetto che ha il compito di controllo;
- Un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo;
- Esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati previsionali elaborati dalla Società.

### ***Regole Generali: il sistema delle regole e delle procure***

La definizione delle deleghe e delle procure diventa un elemento fondamentale per lo svolgimento degli incarichi in capo alle diverse funzioni aziendali. Deleghe e procure devono mantenere un'estensione adeguata e coerente con i poteri di gestione attribuiti al titolare della funzione stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- In base alle diverse funzioni aziendali tutti coloro (compresi anche i dipendenti, gli intermediari del credito, i consulenti, i partner) che intrattengano per conto di SIGLA rapporti con soggetti terzi per la gestione di determinate attività (si rimanda a ciascuna parte speciale la definizione della stessa) devono essere dotati di delega formale e, ove necessario, di apposita procura;
- Le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- Ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco: i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- Il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- La procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- Una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse

mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, cessazione e/o risoluzione del contratto, etc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### **Regole Generali: Principi di comportamento**

E' posto divieto agli Organi Sociali di SIGLA, ai dipendenti, collaboratori, consulenti ed Intermediari del Credito nella misura proporzionale alla funzioni dagli stessi svolte, di adottare comportamenti collaborativi o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato individuate tra quelle considerate nel presente modello.

E' quindi previsto l'obbligo informativo a carico dei soggetti sopra indicati nei confronti dei diversi interlocutori aziendali, in particolare si pone l'attenzione sulla necessità di:

- Mantenere, in tutte le attività svolte, da parte di Organi Sociali, Dipendenti, Intermediari del Credito e Consulenti un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire agli interlocutori aziendali (stakeholderes) un quadro informativo veritiero e trasparente in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e tutela del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno previsto dalla legge sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, senza porre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

## **1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il presente paragrafo fa riferimento alla Sezione III di cui al d.lgs. 231/2001 in esame riferita ai reati contro la P.A.. In considerazione delle peculiarità dell'attività in cui opera Sigla, si ritiene tuttavia necessario trattare inizialmente i temi così come previsti dalla Sezione in esame (paragrafo 1.1 declinazione dei reati nei rapporti con la PA – parte generale) per specificare successivamente i termini in cui tale tipologia di reati si declina nell'operatività della società (paragrafo 1.2 declinazione dei reati nei rapporti con la PA – specificità per la società).

## 1.2 Declinazione dei reati nei rapporti con la P.A. – parte generale

### ART. 24 D.lgs. 231/2001

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 è così rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”*

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

#### Truffa aggravata

Tale ipotesi di reato si configura, in generale, in tutti i casi in cui il reato sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

#### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

#### Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

### ART. 24 bis D.Lgs 231/2001

L'art. 24 bis del Decreto è rubricato come *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”* ha inserito nel D. lgs. n. 231/2001 l’articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*, in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

Qui di seguito vengono riportati gli articoli del codice penale che vengono in rilievo:

- Falsità in Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica
- Le attività, in generale, relative ai processi di Information Technology;
- Uso improprio dei dati e programmi informatici a danno della privacy.

In considerazione delle caratteristiche del business in cui opera Sigla Srl che può richiedere, per il proprio sviluppo, l’uso di banche date e dati informatici, si ritiene opportuno ribadire e assicurare un utilizzo lecito di tali informazioni nel rispetto della normativa vigente.

Per tale scopo Sigla Srl fa propri i seguenti principi generali atti a prevenire i rischi di commissione dei delitti informatici e di trattamento dei dati:

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell’articolo 24 – bis del Decreto 231. In particolare:

- Porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, finalizzate all’accesso a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di:
  - Acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
  - Danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
  - Utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- Porre in essere azioni miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- Utilizzare o installare, per le finalità Sigla, programmi diversi da quelli autorizzati dalla società;
- Aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server...);

- Rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
- Detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- Entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

È pertanto richiesto dalla Sigla Srl che tutti i suoi partner, dipendenti, intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediari finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, assicurino l'adozione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di garantire un trattamento lecito dei dati.

Eventuali segnalazioni di situazioni anomale che potrebbero emergere dall'applicazione della normativa prevista dal presente paragrafo dovranno essere, tempestivamente, comunicate all'Organismo di Vigilanza.

#### **ART. 24 ter D.Lgs 231/2001**

L'art.24 ter del Decreto è così rubricato *"Delitti di criminalità organizzata"*

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di criminalità organizzata che risultano di interesse per la presente sezione.

##### Associazione di tipo mafioso (art.416 bis)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui più persone si riuniscono in associazioni di tipo mafioso volte all'ottenimento della forza di intimidazione e del vincolo dell'omertà la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni appalti ecc.

##### Scambio elettorale politico e mafioso (art.416 ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si miri all'ottenimento di promesse di voti elettorali in cambio dell'erogazione di denaro.

#### **ART. 25 D.lgs. 231/2001**

L'art. 25 del Decreto è così rubricato *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*.

Qui di seguito si riportano gli articoli del codice penale che disciplinano i reati di concussione e corruzione:

##### Concussione (art.317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua protezione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. 231/01.

##### Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt.318-319-320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà esplicarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri.

##### Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)



Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare una fatto del suo ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l’omissione o il ritardo di atti d’ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell’incaricato di pubblico servizio (ad esempio, un pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

Riguardo alla corruzione in atti giudiziari, la fattispecie si configura non solo quando si corrompa un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario dell’Amministrazione Giudiziaria.

Sono esempi di corruzione i seguenti:

- Vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A. a seguito del pagamento di “tangenti”;
- Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. a seguito del pagamento di “tangenti”;
- Ottenere indebiti trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della P.A., a fronte della dazione o della promessa di benefici;
- Ottenere indebiti trattamenti di favore da parte di autorità di controllo e/o di vigilanza, a fronte della dazione o della promessa di benefici.

Le ipotesi di responsabilità dell’ente per concussione sono senz’altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non, come accade di solito, nell’esclusivo interesse del concussore (su questo punto si tornerà nella conclusione del presente paragrafo).

**ART. 25 decies D.lgs. 231/2001**

L’art. 25 decies del Decreto è così rubricato “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”.

L’articolo fa riferimento alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, per il quale è prevista l’applicazione di sanzione pecuniaria fino a cinquecento euro

Nello specifico, l’art.377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” configura l’ipotesi di reato nel caso in cui con violenza o minaccia o con offerta di denaro si induca a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci avanti ad una autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

## **1.2 Declinazione dei reati nei rapporti con la P.A. – Specificità per la società**

Il d.lgs. 231/2001 individua un primo gruppo di reati oggetto di possibile commissione da parte delle persone giuridiche, a danno della pubblica amministrazione.

Nel caso specifico di Sigla Srl, in qualità di Intermediario Finanziario, sono certamente individuabili attività maggiormente “sensibili”, ovvero nello svolgimento delle quali si rileva un maggiore rischio di verifica dei reati previsti dal d.lgs. sopra richiamato, alla luce della peculiarità delle stesse.

Del rischio connesso alle suddette attività occorre tener conto non solo in relazione ai dipendenti di Sigla Srl, bensì anche, e soprattutto, con riferimento ai soggetti terzi con cui la società intrattiene rapporti contrattuali (a mero titolo di esempio agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari che svolgono per Sigla funzioni di intermediari del credito, consulenti, collaboratori e in generale ogni partner commerciale).

Proprio questi soggetti, infatti, hanno una maggiore probabilità di incorrere nella commissione dei reati oggetto della presente analisi, svolgendo le attività oggetto di apposito mandato da parte di Sigla sul territorio nazionale, ed entrando quindi concretamente in contatto con le Pubbliche Amministrazioni, molto spesso coinvolte, in qualità di debitori ceduti, nella stipulazione di contratti di finanziamento.

Tenendo presente la necessità di valutare il concreto rischio di verifica dei reati, nonché di individuare specifici protocolli che consentano la concreta prevenzione degli stessi, con riferimento alle particolarità dell’attività di concessione di credito, l’analisi dei processi aziendali di Sigla Srl ha consentito di individuare le attività sensibili, e dunque ritenute maggiormente a rischio, nell’ambito delle quali potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e s.s. – Sezione III del d.lgs. 231/2001.

In particolare, con riferimento alla fattispecie di reato richiamate dall’art. 24 del sopra richiamato decreto, le attività nel cui ambito le stesse potrebbero trovare effettiva realizzazione sono:

- Attività di negoziazione, stipulazione e successiva esecuzione di convenzioni con Soggetti Pubblici volte a regolare la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate da dipendenti dello Stato in relazione a contratti di finanziamento concessi da Sigla Srl; un tanto, soprattutto con riferimento agli oneri amministrativi individuati a carico dell’istituto finanziatore, nonché con riferimento alle condizioni economiche garantite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione coinvolta (si pensi ad esempio ai tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento e concordati nella convenzione tra le parti);
- Gestione di rapporti con soggetti pubblici (a mero titolo di esempio Banca d’Italia in qualità di Autorità di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, UIF, la Consob, l’Autorità Garante per la Consulenza e il Mercato, Ivass, ecc..) che operano quali pubbliche autorità con riferimento al singolo settore di competenza e con le quali, nello svolgimento della propria attività, Sigla entra costantemente in contatto; si pensi solo all’attività ispettiva che l’Autorità di Vigilanza può svolgere, in ogni momento, nei confronti di Sigla, ovvero all’attività di segnalazione nei confronti di Ivass in occasione della conclusione di mandati con Intermediari del Credito abilitati alla vendita del prodotto assicurativo;
- Attività ordinaria di istruttoria/perfezionamento delle pratiche di finanziamento che, in fase di perfezionamento, fa sì che gli Intermediari del Credito, oltre che i dipendenti di Sigla, entrino in

contatto diretto con dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in qualità di debitore ceduto; si pensi, ad esempio, alle attività di richiesta/ritiro della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, di notifica del contratto di finanziamento nelle forme della cessione del quinto dello stipendio, di sollecito dell'emissione dell'atto di benestare, di verifica di effettiva messa in quota della rata mensile del finanziamento, ecc.;

- Rapporti con autorità inquirenti (ad esempio Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc..) che spesso si rivolgono a Sigla al fine di ottenere informazioni in merito allo svolgimento di un determinato rapporto di finanziamento, ad esempio laddove risultino in corso procedimenti penali a carico del singolo cliente;

Un tanto premesso, è evidente che In considerazione del business specifico di Sigla Srl, e con espresso riferimento alla condotta dei propri dipendenti e della propria rete di intermediari del credito, rileva soprattutto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ovvero in relazione alle finalità consentite dalla legge (si pensi all'ipotesi della stipulazione di convenzioni per la concessione di delegazioni convenzionali di pagamento a dipendenti pubblici, sopra richiamata).

Gli elementi oggettivi sono gli artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo.

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: ogni comportamento fraudolento caratterizzato, dal dolo generico, finalizzato all'indebita percezione ovvero dell'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie nell'ambito dello svolgimento delle attività finanziarie esercitate da Sigla.

E' necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore del soggetto attivo del reato. Obiettivi finalizzati alla percezione del suddetto indebito profitto sono, evidentemente, più facilmente ravvisabili avendo riguardo alle specifiche attività svolte dell'intermediario del credito (sia esso agente in attività finanziaria, mediatore creditizio ovvero intermediario finanziario con contratto di collaborazione conferito da Sigla Srl) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori. Con l'obiettivo di configurare le attività maggiormente sensibili e rischiose tra quelle svolte da Sigla, al fine di garantire un sistema di controllo e prevenzione il più adeguato possibile per evitare l'integrazione delle singole fattispecie di reato, non si può non considerare il fatto che la remunerazione dell'attività svolta dagli intermediari del credito è strettamente condizionata all'effettivo perfezionamento della singola pratica di finanziamento, con la conseguenza che risulta necessario considerare il rischio connesso a possibili comportamenti volti, ad esempio, a garantire il perfezionamento della singola pratica, ovvero, ad ottenerlo in tempi maggiormente ridotti. Si ricorda, infatti, che integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico, procuratosi dall'autore del reato.

Si precisa, infine, che sempre con riferimento alle fattispecie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, che il presente Modello fa riferimento sia a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 come sopra esposto, che alla Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante le "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

#### ***Ambiti di applicazione – processi sensibili nei rapporti con la pubblica amministrazione***

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria reati contro la pubblica amministrazione applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i

processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati contro la P.A..

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

Con riferimento ai rapporti con la PA, si faccia comunque riferimento a quanto meglio esplicitato all'interno del paragrafo 1.1.2 relativo alla declinazione dei reati nei rapporti con la PA specificatamente applicabili alla società.

### **Descrizione dei processi sensibili**

1. Investimenti per la formazione finanziata del personale, ed in genere, ogni attività che preveda l'erogazione di finanziamenti e/o il godimento di benefici a carico dei bilanci della Pubblica Amministrazione.

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della Società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettivo utilizzo secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento dei fondi ottenuti. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente fine, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, debbono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni. In merito, coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività, come in precedenza descritte, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

2. Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la Pubblica Amministrazione.
3. Gestione di eventuali accertamenti/ ispezioni, etc. ..., in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, ed in genere di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A..
4. Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008 ss.mm.ii) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti.

Alle ispezioni giudiziarie (punto 2), tributarie e amministrative (punto 3 e 4) (es. relative alla D.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento alla Direzione Generale/Amministratore Delegato o alla funzione aziendale da questa delegata, ed all'Organismo di Vigilanza. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5. Gestione dei rapporti con la Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambio ed altre Autorità.  
Nell'ambito dei rapporti con la P.A., e in ogni caso al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio, la Società non effettua pagamenti in contanti superiori ad euro 1.000 come disposto dalla l. 214/2011.
6. Vendita di spazi pubblicitari alla P.A., ed in genere negoziazione/ stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici.

7. Rapporti con Enti Previdenziali e P.A. relativi alla gestione del personale, ed in genere ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente la Direzione Risorse Umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata etc.).

I contratti tra SIGLA ed i consulenti, i partners e i propri intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediario finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, che abbiano, anche potenzialmente, impatto sui processi sensibili devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione Legale e Societaria della Società al fine di garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001.

Con riferimento ai rapporti con la PA, si faccia comunque riferimento a quanto meglio esplicitato all'interno del paragrafo 1.1.2 relativo alla declinazione dei reati nei rapporti con la PA specificatamente applicabili alla società. Si tenga infatti conto che i rischi effettivi della società nei rapporti con la PA sono riferibili alle attività di gestione dei documenti necessari per la definizione di definizione delle pratiche o alle attività di concessione di finanziamenti a dipendenti della PA o pensionati.

8. Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative.

Agli Organi Sociali, dipendenti, consulenti, partners e ai propri intermediari del credito (agenti, mediatori o intermediario finanziari) ivi inclusi i loro dipendenti e collaboratori, che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di SIGLA deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società. Deve essere quindi fatta un'apposita delega per i membri degli Organi Sociali e per i dipendenti, anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.

Anche in tale caso, si faccia comunque riferimento a quanto meglio esplicitato all'interno del paragrafo 1.1.2 relativo alla declinazione dei reati nei rapporti con la PA specificatamente applicabili alla società.

## 2. REATI SOCIETARI

### ART. 25 ter D.Lgs 231/2001

#### False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

#### Falso prospetto (art.2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti ricinti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare da ti di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art.2624 c.c.)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

*Impedito controllo (art.2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

*Formazione fittizia di capitale (art.2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

*Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede, fuori ei casi di legittima riduzione del capitale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

*Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art.2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite.

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto

Aggiotaggio (art.2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso: l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Ricettazione (art. 648 CP)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro proveniente da un qualsiasi delitto.

Riciclaggio (art.648/bis CP)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sostituisca o trasferisca denaro proveniente da delitto non colposo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter CP)

Tale reato si configura nel caso in cui la società impieghi in attività economiche o finanziarie denaro proveniente da delitto.

Si precisa, con specifico riferimento alle fattispecie di reati di falso in bilancio che il presente Modello fa riferimento sia a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 come sopra esposto, che alla Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante le “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

**ART. 25 SEXIES D.lgs 231/2001**Abuso di informazioni privilegiate

Tale reato si configura nel caso in cui la società, servendosi della conoscenza (da parte di soggetto apicale, sottoposto o terzo) di informazioni privilegiate, acquisti, venda o compia altre operazioni, su strumenti finanziari utilizzando le suddette informazioni o comunichi le stesse ad altri soggetti inducendo al compimento di taluna delle descritte operazioni.

**Ambiti di applicazione – processi sensibili nell'ambito dei reati societari**

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati societari applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati societari.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

### **Descrizione dei processi sensibili**

1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche).

Al fine di una corretta, trasparente e completa comunicazione dei dati societari, la redazione di documenti, quali bilancio d'esercizio, relazione sulla gestione, SIGLA deve rispettare specifiche procedure aziendali. Tali procedure definiscono i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale è preposta a fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili. Saranno inoltre individuate le funzioni deputate alla fornitura e gestione dei dati, i supporti informatici da utilizzare, e le figure di controllo a cui è deputata la verifica dei dati stessi. L'insieme delle informazioni fornite dalle diverse aree aziendali consentirà la definizione dei documenti sopra descritti.

2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIGLA.

Nei rapporti tra SIGLA e la società di revisione contabile, gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

3. Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società (c.d. "price sensitive").
4. Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di SIGLA e delle società da essa direttamente controllate e/o partecipate, nonché la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte. Ne consegue il costante aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

5. Predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

La Società instaura e intrattiene rapporti a vari livelli con le Autorità di Vigilanza. Vi sono adempimenti periodici che SIGLA deve attuare, nell'ambito, ad esempio, della vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, di antiriciclaggio e antiterrorismo. A tale scopo deve curare l'aggiornamento nel tempo di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

Inoltre la Società definisce riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance, trasmettendo ai membri degli Organi Sociali, con congruo anticipo, tutti i



documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

6. Con riferimento alla normativa antiriciclaggio si considera quale particolare area a rischio il flusso di approvvigionamento delle linee di credito della società e l'erogazione verso terzi consumatori dei finanziamenti dagli stessi richiesti.

Al fine di far fronte ai possibili rischi derivanti dalla circolazione di denaro, sia in termini di approvvigionamenti che in termini di erogazione di finanziamenti alla clientela, la Società provvede al costante monitoraggio delle operazioni effettuate nel rispetto delle procedure aziendali definite e portate a conoscenza del personale dipendente.

### 3. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

L'art. 3 della Legge n. 7/2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel corpus del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Sono previste sanzioni pecuniarie con il consueto meccanismo delle "quote", e per i casi più gravi sanzioni interdittive, sino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le predette sanzioni trovano applicazione anche in relazione alla commissione di delitti che comunque violino quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Sotto questo profilo, il catalogo dei Reati è dunque lasciato "aperto": non vi è, infatti, un'elencazione tassativa delle fattispecie, ma una previsione generica di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali o in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione citata.

La principale fattispecie conosciuta dal nostro ordinamento è sicuramente il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsto dall'art. 270-bis c.p., che punisce: 1) la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 2) la partecipazione a tali associazioni.

Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo cap. 3, questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: i) della natura dolosa dei reati stessi; ii) del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

#### ART. 25 – **quinquies** DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La Legge n. 228/2003 rubricata "Misure contro la tratta di persone", ha inserito nel corpus del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquies, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati "contro la personalità individuale".

Le fattispecie criminose che assumono rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001 e del Modello (essendo stato ritenuto non significativo il rischio di commissione degli altri reati astrattamente previsti dal Decreto) sono le seguenti:

*Pornografia minorile (Art. 600 ter)*

Il reato punisce la condotta di chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni *Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater)*

Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies)*

Viene punito chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

***Ambiti di applicazione – processi sensibili nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo***

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria reati con finalità di terrorismo applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati con finalità di terrorismo.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

***Descrizione dei processi sensibili***

1. *Eventuale erogazioni di finanziamenti utilizzati dal soggetto finanziato per la commissione dei reati con finalità di terrorismo.*

I contratti, le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che consti l'erogazione di finanziamenti dovrà esplicitamente prevedere la specificazione dell'utilizzo che verrà fatto dei finanziamenti stessi da parte del soggetto finanziato.

A tal fine ciascun contratto di finanziamento dovrà prevedere l'introduzione di una dichiarazione, nella quale il soggetto finanziato dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che l'utilizzo della somma finanziata sarà finalizzato a soddisfare bisogni attinenti alla vita privata ed ai consumi propri e della famiglia, estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta, a norma dell'art. 18 D.lgs. 231/2007 (*Obblighi di adeguata verifica della clientela*). Tale previsione implica uno specifico esonero di SIGLA da qualsiasi responsabilità.

Gli obblighi previsti per l'adeguata verifica della clientela in particolare prevedono:

- Identificazione del cliente e la verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

- Identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica dell'identità;
- Ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- Provvedere al controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

#### 4. REATI CONTRO LA PERSONA

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui All' art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, che viene qui di seguito brevemente descritto.

L'art. 9 della Legge n. 3.8.2007 n. 123 ha inserito nel *corpus* del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di delitti di cui agli artt. 589 e 590 3°c del CP, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sono previste sanzioni pecuniarie con il consueto meccanismo delle "quote", e per i casi più gravi sanzioni interdittive.

Con le circoscritte eccezioni che verranno illustrate al successivo punto 5, questa categoria di reati non risulta avere significativa rilevanza in considerazione della specifica attività svolta dalla società che, non essendo manifatturiera e produttiva non presenta particolari rischi di infortunio sul luogo di lavoro.

##### ***Ambiti di applicazione – processi sensibili nell'ambito dei reati contro la persona***

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria reati con finalità di terrorismo applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati con finalità di terrorismo.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

##### ***Descrizione dei processi sensibili***

1. *Rischio di danni fisici, soprattutto di tipo oculistico, derivanti dall'utilizzo continuativo di strumenti quali il Personal computers e soprattutto il videoterminale.*

Risulta necessario al fine della tutela del lavoratore la tenuta e l'aggiornamento annuale o all'occorrenza del Documento di Valutazione dei Rischi redatto a cura del Responsabile delle Risorse Umane, ne consegue il sorgere della necessità di una costante formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi generali e specifici dell'ambiente di lavoro e di una periodica verifica dell'avvenuta certificazione della attitudine al lavoro a cura del Medico aziendale.

Si sottolinea inoltre l'esigenza di provvedere alla nomina degli Organi previsti dalla normativa, come, ad esempio, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico aziendale, gli eventuali responsabili della sicurezza antincendio, gli addetti al primo soccorso.

## 5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui all' art. 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio" del D.lgs. 231/2001, che viene qui di seguito brevemente descritto.

### Turbata libertà dell'industria e del Commercio (art.513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga con mezzi fraudolenti impedito o turbato l'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

### Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nell'esercizio del commercio venga venduto un bene al posto di un altro o di origine diverse da quelle dichiarata o pattuita.

### Vendita di sostanze alimentari non genuine (art.516 c.p.)

Già dalla rubrica dell'articolo si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di Sigla non appare applicabile.

### Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Già dalla rubrica dell'articolo si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di Sigla non appare applicabile.

### **Ambiti di applicazione – processi sensibili nell'ambiti dei reati contro l'industria e il commercio**

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati contro l'industria e il commercio applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati societari.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

### **Descrizione dei processi sensibili**

#### 1. Gestione dei rischi di controparte – esclusa la clientela.

I principi di comportamento che i Soggetti devono seguire sono contenuti nel Codice Etico di SIGLA, che costituisce parte integrante del presente Modello ed i cui contenuti si ispirano a legalità, correttezza, lealtà e trasparenza. In particolare, i destinatari del modello devono astenersi dall'intrattenere rapporti e compiere attività con o in favore di persone o enti che possano ragionevolmente essere ricondotti allo svolgimento di attività configuranti delitti contro l'industria e il commercio.

Per quanto concerne tali fattispecie di reato si fa riferimento ai rapporti intrattenuti con le Banche al fine di garantire il costante approvvigionamento finanziario, e nell'ambito di accordi commerciali

con: intermediari del credito, Assicurazioni e ATC (nel caso di ATC pubblici si rinvia alla parte speciale D “Reati contro la Pubblica Amministrazione”).

2. Gestione dei rischi di controparte –clientela.

L’obbligo contrattuale tra SIGLA e la controparte cliente sorge nel momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente, tale circostanza individua un ulteriore profilo di rischio in capo alla Società. Infatti, i flussi finanziari erogati da SIGLA potrebbero direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti nei reati di cui alla presente parte speciale. A tal fine si richiama quanto già indicato nella parte speciale 2 in merito ai Reati Societari e parte speciale 3 in merito ai Reati con finalità di Terrorismo, ovvero di verificare puntualmente la destinazione effettiva dei fondi da essa erogati.

3. Definizione dei prezzi dei prodotti con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto della normativa applicabile e di verificarne l’adeguamento periodico a seguito delle variazioni dei tassi soglia. Monitoraggio del rispetto delle specifiche normative di settore, in relazione ai prodotti offerti dalla Società, adeguamento dello standard di prodotto.

SIGLA, deve costantemente verificare che i propri prodotti rispettino la normativa di settore. In particolare per quanto concerne la normativa antiusura deve essere verificato che i tassi applicati sui singoli prodotti siano coerenti con le soglie antiusura prescritte da Banca d’Italia. Il tetto massimo delle condizioni interne è allineato in funzione dei limiti posti da Banca d’Italia. Inoltre, gli standard contrattuali devono essere sempre *compliant* alla normativa, questo comporta per SIGLA un lavoro di studio e analisi e un conseguente attività di monitoraggio.

## 6. REATI AMBIENTALI

Nel dettaglio si tratta dei Reati di cui all’ art. 25 *undecies* “Reati ambientali” del D.lgs. 231/2001, che viene qui di seguito brevemente descritto.

Uccisioni di animali di specie protette e distruzione del loro habitat (art.727-bis e 733-bis c.p.)

Già dalla rubrica dell’articolo si comprende l’ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di Sigla non appare applicabile

Apertura di scarichi di acque reflue senza autorizzazioni; esercizio di attività di gestione non autorizzata di rifiuti; inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque; violazione nella tenuta dei registri e formulari dei rifiuti; traffico illecito di rifiuti; installazione di impianti per smaltimento senza autorizzazione (D.lgs. 152 del 03.04.2006 artt.137-256-257-258-259-260-260 bis-279)

Si ritiene che le ipotesi di reato sopra descritte siano di difficile applicazione nell’ambito dell’attività svolta da Sigla, salvo per quanto riguarda la mera eliminazione dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività d’ufficio.

Tratta internazionale di animali (Legge 07.02.1992 n°150 artt. 1 – 3 bis)

Già dalla rubrica della legge citata si comprende l’ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di Sigla non appare applicabile

Inquinamento provocati da navi (D.lgs. 06.11.2007 n°202 artt. 8-9)

Già dalla rubrica del decreto legislativo citato si comprende l'ipotesi delittuosa che, tuttavia, nel caso di Sigla non appare applicabile.

***Ambiti di applicazione – processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali***

Nel precedente paragrafo sono state descritte e analizzate le fattispecie di reato rientranti nella categoria dei reati societari applicabili alla realtà di SIGLA. Sono stati quindi individuati i processi sensibili sui quali la società deve porre in essere controlli atti alla prevenzione della potenziale commissione delle fattispecie previste all'interno dei reati ambientali.

Per ciascun processo sono stati, quindi, posti in essere specifici controlli delle attività sensibili, con la definizione delle funzioni coinvolte (promotore, esecutore e controllore) e delle modalità di formalizzazione del controllo stesso.

***Descrizione dei processi sensibili***

1. *Gestione dei rifiuti.*

I principi di comportamento che i Soggetti devono seguire sono contenuti nel Codice Etico di SIGLA, che costituisce parte integrante del presente Modello. In particolare, i destinatari del modello devono agire nel rispetto dell'ambiente di lavoro. SIGLA nell'ambito della tutela dell'ambiente è allineata a quanto normato a livello nazionale in recepimento alle direttive Comunitarie e a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento. SIGLA attua la raccolta differenziata e si avvale di soggetti esterni al fine della gestione dei rifiuti pericolosi.